

N. R.G. 14/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Sezione Fallimentare Ufficio di Prato FALLIMENTARE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrature:

Dott. Maria Novella Legnaioli Presidente

Dott. Raffaella Brogi Giudice

Dott. Carlotta Consani Giudice

nel procedimento di concordato preventivo iscritto al n. r.g. **14/2017** promosso da:

NEW MILL S.P.A.

ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che New Mill s.p.a., con ricorso, depositato in data 25 ottobre 2017 ha chiesto il termine *ex art. 161, co. 6, l.f.*, per il deposito del piano, della proposta e della documentazione *ex art. 161, co. 2 e 3, l.f.*;

Rilevato che la società nei due anni antecedenti al presente ricorso non ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo art. 161 comma 6 l. fall, alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

Ritenuta la competenza di questo Tribunale;



Ritenuto altresì **che** ricorrano i presupposti per l'accesso alla procedura richiesta, atteso che:

- la società ricorrente è soggetta alle disposizioni sul fallimento in quanto non si trova nel possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 comma secondo l. fall., emergendo dagli ultimi tre bilanci depositati il superamento dei limiti da tale norma indicati con riferimento all'attivo patrimoniale, ai ricavi lordi ed ai debiti;
- l'impresa versa in stato di crisi come indicato nel ricorso e come si evince dalla documentazione allegata;

Ritenuto, sulla base delle anzidette risultanze, **che** possa essere concesso un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista dall'art. 161 commi secondo e terzo l. fall. o, in alternativa, di una domanda ai sensi dell'art. 182 bis l. fall.; che tale termine possa essere concesso nella misura di 120 gg, tenuto conto della particolare complessità della situazione rappresentata nel ricorso e che non pendono istanze di fallimento;

Rilevato altresì **che** la società ricorrente il giorno avanti al deposito del ricorso ex art. 161, co. 6, l.f. ha stipulato un contratto d'affitto di ramo d'azienda (filatura) a Santa Giusta s.r.l. (società riferibile alla stessa famiglia intestataria delle azioni della New Mill s.p.a.);

che tale operazione è stata giustificata con la necessità di conservare il valore del ramo d'azienda, assicurando la continuità dell'attività anche dell'azienda non affittata, oltre che la conservazione di n. 14 posti di lavoro;

che la ricorrente ha esposto che i rami d'azienda sono cinque: commercializzazione filati, produzione filati in Montemurlo, roccatura in Montemurlo, carda a cappelli in Montemurlo, produzione filati stabilimento Usella (affittato a Santa Giusta s.r.l.);

che dalla visura camerale in atti risultano essere presenti attualmente n. 54 dipendenti;



Ritenuto che sia opportuno verificare il numero di dipendenti attualmente occupati dalla società ricorrente e che sia necessaria, a tal fine, la produzione di copia del libro unico del lavoro degli ultimi sei mesi;

Ritenuto opportuno nominare una commissaria giudiziale per le opportune verifiche durante la fase preconcordataria relativa all'individuazione dello strumento di soluzione della crisi

P.Q.M.

Visto l'art. 161 commi sesto, settimo, ottavo e decimo l. fall., dichiara ammissibile il ricorso e concede alla società ricorrente, termine di 120 giorni dalla pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. ovvero, in alternativa, domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-*bis*, I comma, l. fall.

Nomina commissaria giudiziale la dr.ssa **BENEDETTA GORI**;

fissa termine alla società ricorrente fino al 10 novembre 2017 per il deposito di copia autentica del libro unico del lavoro relativo agli ultimi sei mesi, mandando alla commissaria giudiziale nominata per le opportune verifiche;

Visto l'art. 161 ottavo comma l. fall., dispone che il debitore ogni trenta giorni, con decorrenza dalla data anzidetta, depositi presso la Cancelleria del Tribunale una relazione in ordine:

1. all'attività svolta, agli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione compiuti, questi ultimi da sottoporsi alla preventiva autorizzazione del Tribunale, con particolare riferimento alle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale e a tutte quelle suscettibili di diminuire il patrimonio aziendale o accrescere la situazione debitoria, indicando altresì le eventuali istanze di fallimento ricevute e gli eventuali pignoramenti subiti;



2. all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano.
Delega per la verifica circa i contenuti delle relazioni depositate dal debitore il Giudice relatore, affinché riferisca al Collegio in ipotesi di eventuali irregolarità.

il tutto sotto la vigilanza della commissaria giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato.

Il debitore, con periodicità mensile, depositerà una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere, con l'avviso che, in caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.

Manda alla commissaria giudiziale per la comunicazione del presente provvedimento al registro delle imprese per la relativa iscrizione della sua nomina;

Manda alla commissaria giudiziale per l'immediata comunicazione della pec relativa alla procedura al registro delle imprese territorialmente competente.

Prato, 31/10/2017

La Presidente

dott. MARIA NOVELLA LEGNAIOLI

La Giudice rel. ed est.

Dr.ssa RAFFAELLA BROGI

